

L.R. 12/95
AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE
ANCHE CON IL SOSTEGNO
DI NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI

CRITERI ED INDIRIZZI
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DELEGATE
DAL COMMA 1 DELL'ART. 11 DELLA L.R. 12/95 E S.M.I.

TESTO COORDINATO

CAP. 1. OGGETTO DELLA LEGGE E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. La Legge Regionale in oggetto, così come modificata dalle L.L.R. n. 4 del 30.03.2011, n.8 del 9 aprile 2013 e n. 17 del 17 settembre 2013 e successivamente disciplinata sulla base delle direttive di attuazione di cui alle delibere G.R. n. 571 del 7 giugno 2011, G.R. n. 626 del 19 giugno 2013 e G.R. 1077 del 30 settembre 2013, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnicofinanziaria volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese già giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel senso più ampio del termine, compreso il commercio e i servizi alla persona, purchè comunque riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell'art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali.

Sono escluse dalle suddette provvidenze le società costituite per l'esercizio di attività professionali, regolarmente previste e ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali.

3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Perugia.

Le imprese beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:

a) i titolari delle imprese individuali devono avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni;

b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:

1) rappresentare almeno il 50% del totale dei soci;

2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale Sociale;

3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.

4. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge, partirà dal compimento del 18° anno fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 36° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° anno e non oltre tale termine.

Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un'attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un periodo di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa ed ancora sussistente all'atto della presentazione della domanda.

Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di un certificato di iscrizione alle liste di collocamento ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

CAP. 2. COSTITUZIONE DELLE IMPRESE, TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE D'IMPRESA A SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.

1. La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall'art. 4, solo ed esclusivamente le imprese costituite, intendendosi:

- a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;
- b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

2. Le domande possono essere presentate durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità.

Sono previste tre scadenze tecniche, nel corso dell'anno, per le istruttorie: **31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre.**

Pertanto, in aderenza all'oggetto della legge che intende agevolare l'occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e /o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.

Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 365 giorni previsti per la presentazione.

CAP. 3. PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI D'IMPRESA PRESENTATI.

Le domande presentate alla Provincia per l'ammissione ai benefici di legge sono soggette al seguente iter:

- a) istruttoria amministrativa da parte degli Uffici competenti, tesa a verificare il possesso dei requisiti di legge da parte dei soggetti proponenti;
- b) accertamento e analisi, da parte del Nucleo di Valutazione (ex art. 9, comma 2, L.R. 12/95), degli elementi conoscitivi prodotti nel progetto

d'impresa e ove ritenuta necessaria richiesta di una loro integrazione e di eventuale colloquio, anche presso la sede dell'azienda richiedente, teso ad apprezzare la capacità imprenditoriale del proponente e la veridicità delle informazioni fornite nel progetto.

In particolare tale accertamento verterà in:

1) un'analisi qualitativa relativa all'apprezzamento di una serie di elementi, quali:

- la struttura organizzativa;
- l'andamento del settore di attività economica cui l'impresa appartiene;
- le politiche di gestione perseguite;
- la qualità del management.

2) un'analisi quantitativa tesa a sviluppare apprezzamenti in ordine ai dati di bilancio (conto economico e struttura patrimoniale), all'equilibrio finanziario ed alla redditività dell'iniziativa:

- analisi dei bilanci di previsione dei primi tre anni;
- interpretazione di taluni ratios ritenuti particolarmente significativi;
- valutazione della capacità di rimborso dell'impresa;
- valutazione dell'investimento nel merito: natura, finalità e funzionalità dello stesso rispetto all'iniziativa prospettata.

3) una formulazione sintetica del giudizio da parte del Nucleo di Valutazione con riferimento ai punti di forza o di debolezza che, desunti dalle fasi precedenti, determinano, a secondo della preponderanza degli uni o degli altri, l'ammissione o il rigetto dell'iniziativa proposta;

4) nell'individuazione del finanziamento ritenuto ottimale e sufficiente per avviare l'iniziativa, ivi compresa la determinazione della durata del piano di rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), che in ogni caso non potrà essere superiore a 7 anni;

5) il Nucleo definisce, altresì, il termine massimo entro il quale dovrà essere completato l'investimento ammesso. Gli elementi di cui ai punti 1),2),3),4) e

5) del presente capitolo sono registrati su una apposita scheda di valutazione, compilata dal Nucleo suddetto per ciascun progetto imprenditoriale oggetto di analisi.

CAP. 4. SPESE E AGEVOLAZIONI AMMISSIBILI

Le agevolazioni consistono in:

A) contributi in conto esercizio finalizzati:

- alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino a d un massimo di euro 1.300,00;
- alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00 relativamente a:
 - 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività di impresa;
 - 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
 - 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;

L'acquisizione di servizi di consulenza specialistica, di cui al precedente punto 3, è da intendersi caratterizzata esclusivamente da un elevato contenuto specialistico, non essendo rimborsabili le consulenze nell'ambito delle materie afferenti la normale gestione amministrativa dell'impresa.

B) copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00 dei costi sostenuti per la concessione di garanzie su finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 L.R.12/95 e s.m.i.

C) Interventi tesi ad agevolare l'investimento per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa che, a seconda dell'entità dell'investimento globale ammesso, risultano finanziabili con una delle seguenti modalità:

- anticipazione fino ad un massimo del 75% (settantacinque per cento) degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67.

L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;

- contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di interesse stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto annualmente e anticipatamente direttamente al beneficiario, in misura proporzionale e previa verifica del regolare ammortamento, ad esclusione degli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

La scelta tra una di queste ultime due forme di agevolazione è alternativa e comporta l'accettazione delle condizioni connesse a ciascuna di esse.

Le spese finanziabili sono ammissibili al netto dell' I.V.A. e i relativi pagamenti dovranno essere regolati solo ed esclusivamente **o a mezzo assegno bancario**, bonifico bancario o ricevuta bancaria.

Sono ammissibili le spese riferite a beni di valore unitario pari o superiore ad €100,00 che risultino strettamente inerenti all'attività e relative a beni di nuova fabbricazione.

Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita I.V.A. per le imprese individuali ;

Ai fini dell'ammissibilità si prende a riferimento la data di emissione del titolo di spesa.

Rimangono escluse dalle agevolazioni le spese relative a :

-mezzi targati ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e tutti i beni usati;

-materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per

manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo.

In riferimento al contributo in conto interessi previsto dall'art. 4, comma 2 lett. b) il contratto di finanziamento oggetto dell'agevolazione dovrà essere stipulato successivamente alla data di costituzione dell'impresa.

CAP. 5. RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO

I beneficiari delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/95 sono tenuti a presentare tutta la documentazione necessaria per la liquidazione delle somme accordate, ivi compresi tutti i titoli giustificativi a completa rendicontazione delle spese oggetto delle agevolazioni stesse, entro un anno dalla ricezione della comunicazione di ammissione, salvo proroga, di norma, di sei mesi, da concedere sulla base di apposita istanza e su conforme parere del Nucleo di Valutazione. Qualora l'investimento realizzato, oggetto dell'anticipazione, di cui alla lettera a), secondo comma dell'art.4 e del contributo in conto interessi, di cui alla lettera b) comma 2 dell'art.4 della legge L.R.12/95, risulti inferiore all'investimento ammesso, l'anticipazione accordata o il contributo in conto interessi verranno proporzionalmente ridotti.

CAP. 6 BENEFICI E MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 4 punto 1, potrà essere disposta solo in presenza dell'effettiva rendicontazione dell'intera spesa agevolata (giustificativi di spesa quietanzati) contestualmente o successivamente alla liquidazione delle agevolazioni accordate ai sensi dell'art. 4 punto 2 lett. a) e b) della L.R. 12/95 e s.m.i. (anticipazione a tasso zero e contributo in conto interessi), restando inteso che rimane preclusa la possibilità di finanziare, nell'ambito del progetto presentato, solamente gli interventi di cui all'art. 4 punto 1.

2. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art.4 punto 2. potrà essere disposta:

- relativamente all'anticipazione, in un'unica soluzione

subordinatamente alla presentazione della rendicontazione (giustificativi di spesa quietanzati) di almeno il 25% delle spese dell'investimento ammesso a finanziamento e alla sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria di specifico impegno a rimborsare il suddetto prestito fermo restando l'obbligo da parte della stessa di completare la rendicontazione del suddetto investimento nei termini previsti;

- relativamente al contributo in conto interessi, a fronte della stipula del contratto di mutuo. La misura massima del contributo concedibile è stabilita in cinque punti del tasso di riferimento del settore in vigore nel corrispondente mese di adozione dell'atto di ammissione su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, e comunque fino alla concorrenza dello stesso, qualora fosse inferiore. Il suddetto contributo verrà liquidato direttamente al beneficiario, annualmente ed anticipatamente, in misura proporzionale e previa verifica del regolare ammortamento nonché della verifica della completa rendicontazione dell'investimento finanziato. L'erogazione del contributo relativo alla prima annualità verrà disposto in coincidenza dell'inizio del piano di ammortamento.

CAP. 7 PRIORITA'

1. I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione (ex art. 9 della L.R. 12/95), saranno oggetto, salvo quanto previsto al successivo Cap. 12, di n. 3 graduatorie da redigersi, di norma, entro i quattro mesi successivi alle scadenze tecniche prefissate e contestualmente all'approvazione del relativo

provvedimento di ammissione.

Le graduatorie saranno stilate con riferimento alle priorità di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3 e 3 bis della L.R. 12/95 prevedendo in particolare:

- una riserva del 20% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- una riserva del 40% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui

all'art.4 L.R. 12/95 alle imprese a prevalente composizione femminile;

- uno stanziamento residuale, pari al 40% delle risorse disponibili, per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 a vantaggio di tutte le altre imprese.

In particolare, ai fini dell'applicazione della L.R. 12/95, si intendono:

a) per imprese a prevalente composizione femminile, le imprese aventi i seguenti requisiti:

- per le imprese individuali il titolare deve essere una donna;
- per le società di persone e per le cooperative le donne devono costituire numericamente almeno il 60% della compagine sociale;
- per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere detenute per almeno i 2/3 da donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i due terzi da donne;

b) per imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla L. 223/1991 le imprese aventi i seguenti requisiti:

- per le imprese individuali il titolare deve essere ammesso al trattamento di cassa integrazione o essere iscritto alle liste di mobilità;
- per le società di persone e per le cooperative almeno il 60% dei soci devono essere ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere per almeno i 2/3 detenute dai soci ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità così come gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 dai medesimi soggetti.

2. Le domande valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno poste in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo.

In caso di parità verrà assegnato, a ciascuna delle domande che totalizzeranno il medesimo punteggio, un ulteriore punteggio pari al numero dei posti di lavoro previsti per il primo anno di attività, con finanziamento delle imprese ammissibili per ciascuna graduatoria fino alla concorrenza della capienza massima della relativa riserva finanziaria.

Nel caso in cui residuino dei fondi da una singola graduatoria, questi ultimi incrementeranno, proporzionalmente, le disponibilità delle altre graduatorie a seconda delle esigenze di finanziamento a valere sulla stessa scadenza tecnica della prima.

Tutte e tre le graduatorie avranno una validità di 12 mesi dalla loro approvazione con la conseguenza che le imprese che rimarranno in graduatoria per mancanza di fondi potranno essere finanziate solamente nel caso di nuovi stanziamenti regionali ovvero di avanzo di fondi provenienti dalla ammissione immediatamente precedente.

Qualora, al termine delle assegnazioni delle risorse disponibili per la singola scadenza tecnica quadrimestrale, operata secondo i criteri indicati al punto precedente, risultassero delle eccedenze di risorse, queste andranno ad aumentare la dotazione finanziaria della scadenza tecnica successiva del medesimo esercizio finanziario, secondo il criterio di proporzionalità sopra indicato.

Per ogni esercizio finanziario, scaduti i dodici mesi di validità della graduatoria ed operate le imputazioni secondo i criteri di cui ai precedenti punti, gli eventuali fondi non utilizzati (sia oggetto di riserva che non) rialimentano il Fondo.

CAP. 8 LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Il contributo di cui all'art. 7 della L.R. 12/95 viene erogato, in via prioritaria, nei confronti di interventi:

- 1) interessanti più amministrazioni pubbliche;
- 2) che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

A tal fine, il progetto sarà esaminato dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 9 della L.R. 12/95 secondo l'iter di cui al precedente Cap. 3, e teso a

verificare l'evoluzione in senso imprenditoriale dell'iniziativa.

CAP. 9 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1) Le domande che risulteranno regolari sotto il profilo amministrativo saranno inoltrate al Nucleo di Valutazione, di cui all'art. 9 della L.R. 12/95, per l'esame tecnico-finanziario.

Il Nucleo di Valutazione, organismo esterno alla Provincia, i cui membri sono nominati dall'Amministrazione "intuitu personae" tra soggetti esperti, in materie tecniche economiche e finanziarie, è composto da cinque esperti, di cui uno nel settore di attività dell'impresa richiedente i benefici e da un dipendente della Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria.

2) Il Nucleo di Valutazione si ritiene validamente costituito con la presenza, per ciascuna seduta, di almeno 3 membri. Per la valutazione il Nucleo procede secondo l'iter di cui al Cap. 3.

Il Nucleo di Valutazione lavora in maniera collegiale ed esprime sui progetti un giudizio finale sintetico, riportato in un apposita scheda predisposta dall'Amministrazione Provinciale. Qualora l'unanimità di giudizio non fosse raggiungibile, sarà ritenuto valido l'indirizzo espresso dalla maggioranza dei membri presenti del Nucleo, fermo restando la possibilità, per i componenti in disaccordo, di esprimere i motivi del proprio dissenso. Per l'espletamento dei propri compiti, ai membri del Nucleo sarà riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza per ogni sessione di lavoro.

CAP. 10 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI

I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare – per i primi tre anni dalla data di concessione del beneficio – una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme erogate, nonché una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2 della L.R.12/95 e s.m.i.,

I beneficiari sono altresì tenuti a:

- rendicontare interamente con giustificativi di spesa quietanzati l'intero

- ammontare delle agevolazioni accordate;
- non costituire sui beni oggetto dell'anticipazione di cui alla lett. a) comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12/95 e s.m.i., privilegi o garanzie, anche di natura reale;
 - utilizzare le agevolazioni per le finalità in ordine alle quali le stesse sono state concesse;
 - rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - non cedere, alienare o distrarre dall'uso produttivo i beni oggetto dei agevolazione fino all'estinzione del debito.

Nel caso in cui i beni agevolati non rispondano più ad esigenze produttive i soggetti beneficiari dovranno chiedere preventivamente autorizzazione per la loro sostituzione e/o dismissione, indicando in quest'ultimo caso, il luogo esatto del deposito.

CAP. 11 DECADENZA E REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 della L.R.12/95, decadono dai benefici accordati nel caso in cui non presentino, entro il termine previsto dal precedente CAP. 5, alcuna documentazione, ovvero documentazione sufficiente ad avviare il procedimento di liquidazione delle agevolazioni concesse.

2. Il procedimento di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/95, viene avviato dalla Provincia, ogni qualvolta, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:

- a) concessione avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
- c) mancato rispetto degli obblighi indicati al paragrafo "Obblighi per i beneficiari".

Inoltre verrà avviato il procedimento di revoca:

- dell'anticipazione, qualora si verifichi il mancato rimborso dell'anticipazione concessa limitatamente a due rate consecutive come da piano di ammortamento;
- del contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse, qualora si verifichi il mancato rimborso di due rate consecutive del piano di ammortamento.

Le imprese sono tenute a rimborsare le somme revocate, maggiorate degli interessi legali dovuti, entro il termine di 15gg. dalla ricezione della comunicazione della revoca stessa.

Scaduto il predetto termine, senza il verificarsi del rimborso delle somme complessivamente dovute, la Regione provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite dall'impresa, maggiorate degli interessi legali.

2. In tutti i casi di decadenza e di revoca delle agevolazioni concesse, le imprese dovranno restituire le somme erogate a qualsiasi titolo, maggiorate dagli interessi legali, calcolati da Sviluppumbria S.p.A. a decorrere dalla data di sussistenza del motivo di decadenza o di avvio del procedimento di revoca.

3. Gli Uffici possono procedere a ispezioni e verifiche, intese ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. La Provincia procede all'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, informandone la Regione dell'Umbria per il recupero legale delle somme.

CAP. 12 – FONTI FINANZIARIE

La ripartizione del fondo, tra le Province di Perugia e Terni è operata nella misura rispettivamente del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta Regionale.

CAP. 13 – CUMULABILITA'

1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali, richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale e delle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime “de minimis” nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg.lo (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di'importanza minore (“ de minimis”).

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

CAP. 14 – REGIME TRANSITORIO

Al fine di non penalizzare i soggetti che non hanno potuto presentare domanda a seguito della sospensione disposta per attuare la riforma della L.R.12/95, viene consentito, limitatamente alla scadenza del **31 gennaio 2014**, la valutazione delle istanze da parte di imprese la cui costituzione è intervenuta non oltre 579 gg. dalla data di presentazione della relativa domanda.